

La tutela dei singoli all'interno delle formazioni sociali di stampo confessionale: spunti per un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 CEDU*

Ignazio Spadaro**
(28 luglio 2015)

SOMMARIO: 1. Il rango della CEDU nell'ordinamento italiano. - 2. *Segue*: La libertà religiosa nella CEDU. - 3. Per una corretta lettura della giurisprudenza EDU. - 4. L'insufficienza della mera dissociazione, alla luce della nostra Carta fondamentale - 5. *Segue*: Oltre i confini dell'art. 2 Cost.: i diritti non inviolabili. - 6. Conflitti tra diritti fondamentali. - 7. Considerazioni conclusive.

La crescente diffusione, sin dagli ultimi decenni del secolo scorso¹, di una vasta congerie di gruppi d'ispirazione mistico-trascendente sta suscitando un parallelo allarme sociale per le possibili ricadute sull'incolumità, anzitutto psicologica, di coloro che ne fanno parte, nonché sul rispetto delle stesse norme di ordinata convivenza che ciascun ordinamento impone².

Fitte pagine di cronaca, spesso giudiziaria, sembrano del resto avvalorare tale inquietudini certificando quella che, sul piano prettamente giuridico, si traduce come una costante tensione tra esigenze contrapposte: da una parte quelle dell'*homo religiosus*, che aspirerebbe ad una conformazione dell'ordinamento ai propri precetti culturali, ritenendoli obiettivamente giusti; e dall'altra, quelle di cui si fa portatore l'*homo laicus*, che percepisce dette regole come non vincolanti sul piano etico, quando non addirittura lesive di propri interessi giuridicamente protetti.

In verità il problema, che sin qui è relativamente semplice (e che si cercherà di risolvere, DI seguito, con i noti strumenti del bilanciamento d'interessi), si complica non

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ V. la ricca rassegna operata nel rapporto MINISTERO DELL'INTERNO, *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, 1998, (aggiornato nel 2001). Per una ragionata contestualizzazione, v. anche M. C. DEL RE, *Le nuove sette religiose*, Roma, Gremese, 1997, e da ultimo C. GATTO TROCCHI, *Affare magia. Ricerca su magia ed esoterismo in Italia*, Brescia, Queriniana, 2001. V. infine N. FRANCALACCI, *Esoterismo: milioni di adolescenti schiavi*, in *Panorama* del 24 gennaio 2014, e l'accurata tassonomia di cui già C. GATTO TROCCHI, *Nuove forme di aggregazione: le sette*, in *Per aspera ad veritatem* n. 8 (1997).

² Cfr., ALBERTI CASELLATI ET AL., *Sindacato ispettivo n. 4-01758*, in SENATO DELLA REPUBBLICA (XVII legisl.), *Resoconto stenografico della seduta n. 198 del 26/02/2014*. In tale documento, peraltro, si dà conto di come l'allarme verso talune delle cc.dd. "nuove religioni" sia condiviso, e financo più intenso, in sede internazionale: cfr., tra gli altri, la raccomandazione n. 1412 (1999), con la quale il Consiglio d'Europa sollecitò gli Stati membri a «un'efficace azione di vigilanza e di informazione preventiva», nonché all'istituzione di «ONG di aiuto per le vittime e per le loro famiglie», ed anche l'intervento con cui i rappresentanti della Commissione dei Diritti dell'uomo in seno alla Conferenza delle OING presso il Consiglio d'Europa (riunione del 5 ottobre 2012), hanno espressamente denunciato la diffusione di «culti abusanti che attentano ai diritti dell'uomo e ai principi fondamentali di tutte le società democratiche». In Italia si registra comunque una crescente reazione, certificata dalla nascita di associazioni, quali il CESAP (Centro studi sugli abusi psicologici) e la FAVIS (Associazione familiari delle vittime delle sette), nonché dall'istituzione, da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, di un'apposita Squadra anti-sette (SAS) della Polizia di Stato (decreto n. 225 UAG/2006-64767-U del 2 novembre 2006). Ancora in sede europea, ma più risalenti, v. infine la raccomandazione n. 1778 (1992) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e soprattutto la successiva raccomandazione n. 1412 (1999) sulle attività illegali delle sette.

poco appena si passi a considerare l'obiettivo difficoltà manifestata dalla *scientia iuris*, allo stato dell'arte, tutte le volte in cui si tenta di distinguere con nettezza tra i gruppi propriamente religiosi, e come tali meritevoli di una considerazione almeno tendenziale, e le aggregazioni di natura diversa, talora d'ispirazione financo criminosa³.

L'estrema arduità di tale partizione, peraltro avvertita da tempo nella giurisprudenza (sia di legittimità⁴ che costituzionale⁵), riposa su ragioni assai complesse su cui non è qui dato soffermarsi. Sul punto basti però registrare che proprio in conseguenza di ciò la ricostruzione generalmente condivisa è quella, sostanzialmente arrendevole perché massimamente inclusiva, introdotta dalla Corte di Strasburgo. Quest'ultima infatti, nel pronunciarsi sulle doglianze dei Testimoni di Geova francesi avverso talune novelle al *Code Pénal* ed alle leggi di pubblica sicurezza, nel 2001 ha espressamente destituito di ogni residua agibilità l'approccio tradizionale, che pretende di distinguere tra vere "confessioni" religiose e mere "sette"⁶ per poi guardare a queste ultime con diffidenza (se non aperta avversione).

Orbene, tale ampio riconoscimento di dignità giuridica, se da un canto sortisce l'effetto, sicuramente apprezzabile, di parificare tra loro tutte le aggregazioni connotate spiritualmente, dall'altro segna l'urgenza di capire quale tutela che sia lecito apprestare al singolo, i cui diritti siano oggetto di violazione nell'ambito del gruppo confessionale cui egli aderisca.

Al riguardo, prima di analizzare la questione alla luce della nostra Carta fondamentale, sarà opportuno rimanere e muovere qualche altro passo sul piano, già poc'anzi accennato, delle fonti europee.

1. Il rango della CEDU nell'ordinamento italiano

L'accelerazione impressa dal Trattato di Lisbona⁷ al processo d'integrazione europea ha conferito nuova attualità al problema del rilievo che debba riconoscersi, all'interno di ciascuno degli Stati membri, alle fonti sovranazionali. Più in particolare va registrato il

³ *Ex permultis* v. la sent. Cass. 5 dicembre 2005 n. 44227 (sul reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti), nella quale le pretestuosità difensive vengono fugate dall'avvertimento che «l'esigenza di praticare un certo culto religioso o il farne opera di proselitismo [...] non possono essere addotti quali cause di giustificazione, laddove sussistano gli estremi di un illecito penale»; ed anche la sent. Cass. 9 novembre 2005 n. 40799, dove si fornisce un'interpretazione consapevolmente estensiva del delitto di truffa. Da ultimo v. poi la condanna comminata dalla sent. App. Milano 6 dicembre 2013 n. 4230 (confermata dalla Cassazione nel gennaio 2015) nel c.d. caso *Arkeon*.

⁴ V. sent. Cass. pen. 7 febbraio 2007 n. 5012, in cui il Collegio, sembra subordinare il rigetto del ricorso alla circostanza che l'imputato «non perseguiva [...] alcuna finalità di natura spirituale o caritatevole», essendo «in realtà» intento a «gestire una setta religiosa». Sul punto cfr. anche il par. Cons. St. 30 giugno 2004 n. 7738, contrario al riconoscimento di personalità giuridica all'associazione *Lectorium Rosicrucianum*.

⁵ D'obbligo il riferimento alla sent. Cost. 19-27 aprile 1993 n. 195, la quale però non sembra centrare compiutamente l'obiettivo di fissare dei criteri di giudizio univoci, senza cioè ricadere nel vago, e per certi versi tautologico, «senso comune».

⁶ Dec. C.EDU 6 novembre 2001, ricorso n. 53430/99, *Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France*.

⁷ Firmato il 13 dicembre 2007, ed esecutivo in Italia con l. 2 agosto 2008 n. 130. Esso, intervenendo in senso modificativo sugli accordi preesistenti, ha dotato l'Unione europea di un testo *lato sensu* costituzionale, costituito dal Trattato sull'Unione europea (TUE), dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

favore riscosso, tanto in dottrina⁸ quanto in giurisprudenza⁹, dalla tesi secondo cui l'adesione dell'UE alla CEDU, sancita dal novellato art. 6 TUE e sommariamente disciplinata da un apposito Protocollo¹⁰, si traduca nella *primauté* della Convenzione sul diritto interno, secondo gli schemi già sperimentati per il diritto europeo¹¹.

In verità, tale convincimento si è presto scontrato con le indicazioni che, in senso diametralmente opposto, sono provenute sia dalla nostra Corte costituzionale¹² che da quella del Lussemburgo¹³. A ciò si è aggiunto, da ultimo, il parere¹⁴ in cui la Corte europea, chiamata a pronunciarsi sul risultato dei negoziati per l'adesione alla CEDU¹⁵, si è espressa nei termini di una sonora bocciatura, subordinando detta adesione a condizioni che qualche commentatore non ha esitato a definire «praticamente impossibili»¹⁶. Per una dettagliata disamina di tali condizioni, nonché delle risposte fornite dalla dottrina, non può

⁸ Cfr. F. ROMOLI, *Pubblicità dell'udienza e articolo 6 CEDU*, in *Oss. proc. pen.* n. 1/2010, pp.6 ss.; A. GAITO - S. FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*, in *Giur. cost.* n. 2/2010, pp. 1065 ss.; F. LICATA, *Il rito camerale di prevenzione di fronte ai diritti fondamentali*, *ibid.*, pp. 1082 ss.

⁹ Cfr. la convinta affermazione espressa dalla ord. Trib. Roma 23 settembre 2010 (su cui v. la nota di A. VALLINI, *Ardita la rotta o incerta la geografia? La disapplicazione della Legge 40/2004 "in esecuzione" di un giudicato della Corte EDU in tema di diagnosi preimpianto*, in *Dir. pen. cont.* n. 2/2014, pp. 251 ss., e su cui già A. RUGGERI, *Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta della CEDU e di efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo (a margine di una pronunzia del Trib. di Roma, I Sez. Civ., che dà "seguito" a Corte EDU Costa e Pavan, in Diritti comparati*, 8 ottobre 2013); quella articolata dalla sent. Tar Lazio 18 aprile 2010 n. 11984 nonché, autorevolmente, dalla sent. Cons. St. 2 marzo 2010 n. 1220 (quest'ultima lucidamente annotata da G. COLAVITTI - C. PAGOTTO, *Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l'inizio di un nuovo percorso?*, in *Riv. Aic* n. 4/2010, i quali peraltro rilevano come la tesi della diretta applicabilità, nella pronuncia in commento, sia richiamata *ad abundantiam*). Queste prese di posizione, evidentemente insensibili alle indicazioni fornite dalla Consulta nel 2007 (e su cui v. oltre nel testo), rispecchiano una prassi già alquanto diffusa (cfr. sent. Trib. Lav. Genova 4 giugno 2001; ord. App. Roma 11 febbraio 2002) ed autorevolmente avallata (sent. Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005 n. 28507; sent. Cass. 3 ottobre 2006 n. 32678), su cui si sofferma G. REPETTO, *Il Trattato di Lisbona ha attribuito alla CEDU un'efficacia diretta e prevalente nell'ordinamento interno?*, reperibile su www.diritti-cedu.unipg.it.

¹⁰ Protocollo (n. 8), «relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»; sottoscritto congiuntamente al Trattato di Lisbona.

¹¹ *Id est*, secondo la via indicata per il nostro ordinamento dalla nota sent. Cost. 5 giugno 1984 n. 170, la disapplicazione della norma interna contrastante con quella sovranazionale, qualora quest'ultima sia *self-executing*; in caso contrario, il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 11 Cost. (e, oggi, anche all'art. 117.1 Cost.).

¹² Sentt. Cost. 22 ottobre 2007 nn. 348 e 349, confermate sul punto dalla sent. Cost. 25 febbraio 2008 n. 39. Va tuttavia segnalato che, nella più recente sent. Cost. 14 gennaio 2015 n. 49, il Giudice delle leggi sembra confinare la necessaria preminenza della Costituzione sulla CEDU ai soli casi in cui siano lesi diritti fondamentali, per come dalla prima tutelati.

¹³ Sent. CGUE [GS] 24 aprile 2012, causa C-571/10, *Kamberaj*.

¹⁴ Par. CGUE [AP] 18 dicembre 2014, causa C-2/13.

¹⁵ Si trattava del *Draft Revised Agreement on the Accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (DRA), sottoscritto il 10 giugno 2013 da rappresentanti di Commissione europea e Consiglio d'Europa (e pubblicato in *Fifth Negotiations Meeting between the CDDH ad hoc Negotiation Group and the European Commission on the Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights – Final report to the CDDH*, pp. 4 ss., reperibile su www.coe.int).

¹⁶ Così A. RUGGERI, *Maggiore o minor tutela nel prossimo futuro per i diritti fondamentali?*, in *Consulta online*, maggio 2015, p. 39, nt. 7, che richiama sul punto A. GUAZZAROTTI, *Crisi dell'euro e crisi del processo di adesione dell'UE alla CEDU: due facce della stessa medaglia?*, in *Forum Quad. cost. - Rass.*, 8 gennaio 2015.

che rinviarsi ad altre sedi¹⁷; giova però qui rilevare che il rigorismo manifestato dalla Corte di Giustizia, sa da un canto ha raggiunto l'obiettivo (peraltro dichiarato) di preservare il primato e l'indipendenza dell'ordinamento europeo, dall'altro ha suscitato tra i commentatori reazioni critiche¹⁸, quando non apertamente scettiche circa le possibilità di ripresa delle trattative¹⁹.

Tutto ciò, nondimeno, nulla toglie all'attualità delle questioni che qui ci si è poste. Infatti le pronunce poc'anzi richiamate, che negano l'inscrivibilità della CEDU nel diritto europeo, sono intervenute in una fase in cui l'adesione dell'UE alla Convenzione non si è ancora perfezionata; senza contare che il nostro Giudice delle leggi, a ben vedere, menziona la CEDU in quanto fonte meramente ricognitiva di norme europee (i «principi costituzionali comuni agli Stati membri»), piuttosto che come trattato sottoscritto dall'Unione²⁰. Per altro verso, le pur copiose censure contenute nel summenzionato parere C-2/13 non hanno impedito alla Corte, sulla scorta di numerosi precedenti²¹, di affermare a chiare lettere che «per effetto dell'adesione, la CEDU [...] formerebbe [...] parte integrante del diritto dell'Unione». Né, va detto, la segnalata riduzione dei margini del negoziato merita in sé di essere sopravvalutata: sia perché i rappresentanti di UE e Consiglio d'Europa resteranno liberi di adeguarsi alle indicazioni fornite dalla Corte, sia perché gli Stati membri ben potrebbero in futuro rendere queste ultime inattuali, attraverso una modifica dei Trattati o la firma di un protocollo *ad hoc*²².

¹⁷ V. in particolare F. CHERUBINI, *In merito al parere 2/13 della Corte di giustizia dell'UE: qualche considerazione critica e uno sguardo de jure condendo*, in *Riv. AIC*, maggio 2015 ed anche C. ZANGHÌ, *La mancata adesione dell'Unione Europea alla CEDU nel parere negativo della Corte di giustizia UE*, in *Ord. internaz. e dir. um.* n. 1/2015, nonché l'autorevole commento di J. COSTA, *L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme: un rêve impossible?*, in *Ord. internaz. e dir. um.* n. 2/2015.

¹⁸ *Ex permultis*, v. T. LOCK, *Oops! We did it again – the CJEU's Opinion on EU Accession to the ECHR*, in *www.verfassungsblog.de*, 18 dicembre 2014; L. BESSELINK, *Acceding to the ECHR notwithstanding the Court of Justice Opinion 2/13*, *ibid.*, 23 dicembre 2014; S. DOUGLAS-SCOTT, *Opinion 2/13 on EU accession to the ECHR: a Christmas bombshell from the European Court of Justice*, *ibid.*, 24 dicembre 2014; S. PEERS, *The CJEU and the EU's accession to the ECHR: a clear and present danger to human rights protection*, in *www.eulawanalysis.blogspot.it*, 18 dicembre 2014; A. BUYSE, *CJEU Rules: Draft Agreement on EU Accession to ECHR Incompatible with EU Law*, in *www.echrblog.blogspot.it*, 20 dicembre 2014; H. LABAYLE, *La guerre des juges n'aura pas lieu. Tant mieux?*, in *www.gdr-elsj.eu*, 22 dicembre 2014; J. P. JACQUÉ, *Non à l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme?*, in *www.droit-union-europeenne.be*, 23 dicembre 2014; S. VEZZANI, *"Gl'è tutto sbagliato, gl'è tutto da rifare!": la Corte di giustizia frena l'adesione dell'UE alla CEDU*, in *www.sidi-isil.org*, 23 dicembre 2014.

¹⁹ C. ZANGHÌ, *op. cit.*, pp. 154-157, non vede «alcuna ipotesi realistica di una ripresa dei negoziati» e guarda ad una «soluzione politica» come unico strumento per uscire dall'*impasse*; mentre A. RUGGERI, *op. cit.*, denuncia il consumarsi di un vero e proprio aggiramento dell'art. 6 TUE. Sul tema cfr. anche L. S. ROSSI, *Il Parere 2/13 della CGUE sull'adesione dell'UE alla CEDU: scontro fra Corti?*, in *www.sidi-isil.org*, 22 dicembre 2014, e I. ANRÒ, *Il parere 2/13 della Corte di giustizia sull'adesione dell'Unione europea alla CEDU: questo matrimonio non s'ha da fare?*, in *www.diritti-comparati.it*, 2 febbraio 2015.

²⁰ Come tale dotato di vincolatività piena ed immediata per tutti gli Stati membri, ex art. 216 TFUE.

²¹ Sent. CGCE 30 aprile 1974, causa C-181/73, *Haegeman*; par. CGCE 14 dicembre 1991, causa C-1/9; sent. CGCE [GC] 10 gennaio 2006, causa C-344/04, *IATA e ELFAA*; sent. CGUE [GC] 21 dicembre 2011, causa C-366/10, *Air Transport Association of America*.

²² Dopotutto, è pacifico che gli Stati impegnati nel processo di unificazione europea restano comunque «signori dei Trattati», per usare la fortunata locuzione coniata dal Tribunale costituzionale tedesco nella nota sent. BVerfG, 2 BVe 2/08 del 30 giugno 2009 (su cui v. almeno F. LIBERATI, *La sentenza del Tribunale costituzionale tedesco sulla compatibilità del Trattato di Lisbona con il Grundgesetz: una guida alla lettura*, in *Federalismi.it* n. 14, 15 luglio 2009 e L. CASSETTI, *Il "Sì, ma" del Tribunale costituzionale federale tedesco sulla ratifica del Trattato di Lisbona tra passato e futuro dell'integrazione europea*, *ibid.*).

Ora, l'incisività usualmente riconosciuta alla Convenzione è debitrice non tanto verso le sue statuizioni testuali, talora alquanto laconiche²³, quanto piuttosto alla previsione di un organo (la Corte EDU) deputato a fornirne un'interpretazione qualificata: interpretazione che la stessa Consulta, accogliendo la tesi del proprio omologo strasburghese²⁴, ritiene vincolante e *de facto* integrativa²⁵. Lo sviluppo casistico che un tale sistema inevitabilmente comporta, se da un canto conferisce alle disposizioni pattizie un'apprezzabile duttilità, dall'altro ingenera il rischio di discrasie nei rapporti con i singoli ordinamenti nazionali. A ciò la stessa Corte EDU ha da tempo cercato di rimediare attraverso la nota teoria della *marge d'appréciation*²⁶; ma è innegabile che un ruolo cruciale residui pur sempre in capo all'interprete (e della norma interna, e di quella sovranazionale).

2. Segue: La libertà religiosa nella CEDU

Il punto da cui partire è certo, ed è rappresentato dall'art. 9 CEDU. ESSO munisce la libertà religiosa di una tutela apprezzabilmente ampia, declinandola altresì come libertà di ripensamento, di manifestazione del pensiero, di culto e di insegnamento. Recependo, ed ancor più sviluppando, l'afflato garantistico della norma, nelle sue ormai numerose pronunce in materia la Corte di Strasburgo si è attestata su posizioni decisamente avverse a qualunque interferenza statale nella vita interna dei gruppi confessionali, sul presupposto che tali interventi costituirebbero un'inaccettabile minaccia alla libertà del gruppo medesimo, quando non alla sua stessa sopravvivenza.

Nel caso *Holy Synod*²⁷, per esempio, il Collegio stigmatizzò aspramente le pressioni che il Governo bulgaro, financo al limite dell'illiceità²⁸, aveva esercitato ai danni di un gruppo scismatico cristiano-ortodosso, per provocarne il rientro nella Chiesa nazionale. Senonché, mentre l'antigiurisdizionalismo professato dalla Corte in tale occasione è di facile avallo, poiché diretto a reprimere un'ingerenza statale in questioni squisitamente spirituali, qualche perplessità potrebbe invece suscitare la decisione resa in un caso, di qualche anno più vecchio, che aveva visto anch'esso come convenuta la Bulgaria²⁹. Nel

²³ Sugli inconvenienti che discendono da tale bisogno d'integrazione ermeneutica (di cui in parte si dà conto nel testo) si sofferma V. SCIARABBA, *Tra fonti e Corti*, Padova, Cedam, 2008, p. 322.

²⁴ La Corte di Strasburgo è passata dal ritenere vincolanti i (soli) criteri ermeneutici da esso applicati alla CEDU (da ultimo, nella sent. C.EDU 27 febbraio 2001, ricorso n. 33354/96, *Lucà*) all'esigere il riconoscimento, in quanto «parte integrante della Convenzione», degli stessi esiti sostanziali dei propri processi ermeneutici (sent. C.EDU [GC] 29 marzo 2006, ricorso n. 36813/97, *Scordino*).

²⁵ Il nostro Giudice delle leggi ha ripetutamente affermato di non poter sindacare le soluzioni interpretative fornite dalla Corte di Strasburgo (sent. Cost. 16 novembre 2009 n. 311) né, conseguentemente, assumere posizioni divergenti (sent. Cost. 30 novembre 2009 n. 317); restano salvi, ovviamente, i cc.dd. controlimiti.

²⁶ Per un ragionato impiego di tale strumento, in correlazione al c.d. principio di sussidiarietà della Convenzione, v. sent. C.EDU [AP] 21 febbraio 1986, ricorso n. 8793/79, *James*.

²⁷ Sent. C.EDU 22 gennaio 2009, ricorsi nn. 412/03 e 35677/04, *Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church*.

²⁸ Tra le altre, forti negligenze da parte della Polizia e della magistratura nel respingere l'occupazione violenta di edifici sacri.

²⁹ Sent. C.EDU [GC] 26 ottobre 2000, ricorso n. 30985/96, *Hasan*. Per un commento circostanziato, cfr. P. FANTELLI, *Le minoranze islamiche nella Bulgaria post-comunista: ingerenze statali e libertà confessionale*, in

1996 i musulmani residenti nel Paese avevano eletto un nuovo gran mufti ma il Governo, lamentando presunte irregolarità, aveva disconosciuto il risultato, ricorrendo poi a vari espedienti (tra cui l'emanazione di decreti palesemente invalidi) per restringere il margine d'intervento delle giurisdizioni interne³⁰. Ebbene, in tale occasione, nell'esitare una pronuncia di condanna la Corte affermò a chiare lettere l'inammissibilità di ogni intervento da parte dell'Autorità civile, quand'anche esso sia diretto -come si era difeso l'Esecutivo- alla tutela dei fedeli stessi rispetto ad irregolarità commesse dai loro organi rappresentativi. Né -occorre avvertire- tale arresto potrebbe liquidarsi come l'espressione di una sommaria 'giustizia del caso concreto' e come tale, in ipotesi, difettivamente ponderata: appena un anno prima, infatti, nel decidere un ricorso proposto da un ministro di culto eletto irregolarmente a fronte della disciplina statale di settore, la medesima Corte aveva aperto all'eventualità che, per «comprovate ragioni di ordine pubblico», le Autorità governative intervenissero nella successione al vertice di una confessione numericamente significativa; ma aveva tenuto altresì a puntualizzare che detto intervento, oltre a costituire un'*extrema ratio*, deve comunque mirare alla preservazione della libertà e del pluralismo religiosi, restando in linea di massima esclusa la possibilità di sanzionare chi rivendichi la guida di una chiesa diversa da quella eventualmente riconosciuta³¹.

In tal modo, la Corte ha optato per una consapevole svalutazione del secondo comma dell'art. 9 CEDU, laddove esso, seppur con formulazione in negativo, espressamente ammette che «la libertà di manifestare la propria religione» sia oggetto di limitazioni, purché esse si accordino col principio di legalità e siano altresì «necessarie in una società democratica» alla protezione di beni primari quali la salute, la morale, l'ordine e la sicurezza pubblici, oltre ovviamente i «diritti altrui». E che il proposito del Giudice EDU sia ridurre *quam maxime* i margini per siffatte restrizioni emerge dal fatto che esso, non contentandosi di un rispetto «formale» della riserva di legge, si ritiene investito di un potere di sindacato sul merito delle norme interne.

Dalla convinta e costante contrarietà ad interventi di parte statale in questioni intestine ai gruppi confessionali, che costituisce il minimo comun denominatore delle pronunce sopra richiamate, potrebbe *prima facie* desumersi che il Giudice di Strasburgo abbandoni il singolo e le minoranze alla mercé dei rispettivi vertici. Convincimento, quest'ultimo, che in

Stato, chiese e plur. confess., luglio 2007, pp. 8 ss., ed anche M. PARISI, *Orientamenti della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di libertà religiosa*, in G. MACRÌ (a cura di), *La libertà religiosa in Italia, in Europa e negli ordinamenti sovranazionali*, Penta di Fisciano (SA), Dipartimento di teoria e storia delle istituzioni giuridiche e politiche nella società moderna e contemporanea - Univ. di Salerno, 2003, p. 144, nt. 77. In giurisprudenza, cfr. sent. C.EDU 16 dicembre 2004, ricorso n. 39023/97, *Case of the Supreme Holy Council of the Muslim community*.

³⁰ Tant'è che la condanna, in accoglimento dei motivi del ricorso, fu motivata anche con la violazione dell'art. 13 CEDU, sull'obbligo, per gli Stati, di apprestare dei «rimedi interni effettivi».

³¹ Sent. C.EDU 14 dicembre 1999, ricorso n. 38178/97, *Serif*. Per una sintetica contestualizzazione della pronuncia, e più in generale sulla condizione giuridica dei musulmani nella Repubblica ellenica, cfr. C. KATSIANA, *La condizione giuridica della minoranza musulmana in Grecia*, in *Jura Gentium*, s.d., che richiama l'analogo caso deciso dalla sent. C.EDU 17 ottobre 2002, ricorsi nn. 50776/99, 52912/99, *Agga II*.

verità sembra trovare conforto nella pronuncia resa nel caso *Williamson*³², la quale dichiarò inammissibile il ricorso presentato da un pastore anglicano contro la scelta, operata dai suoi superiori, di ammettere al sacerdozio le donne. In tale occasione, infatti, il Giudice di Strasburgo si ritenne pago della circostanza che -tra le altre cose- lo Stato comunque assicurasse al ricorrente la possibilità di sottrarsi all'asserita violazione abbandonando il sinodo.

Tutto ciò rende lecito domandarsi se, agli occhi della Corte, garantire l'effettività e l'immediatezza del *discessus* non incarni l'unica forma d'intervento suscettibile di essere messa in campo dallo Stato a tutela del fedele dissenziente, senza così infrangere il summenzionato art. 9 CEDU (*id est*, la libertà religiosa del gruppo)³³. E quand'anche a tale quesito -come può subito anticiparsi- dovesse risponderci negativamente, non sarebbe ancora privo d'interesse continuare col domandarsi se ad una siffatta conclusione potrebbero comunque spingersi, un giorno, gli interpreti, a fronte dei cc.dd. controlimiti rinvenibili nel nostro dettato costituzionale.

3. Per una corretta lettura della giurisprudenza EDU

Procedendo con ordine, occorre preliminarmente convenire con la Corte costituzionale allorché essa avverte che ogni sentenza EDU, benché idonea ad esprimere principi validi in astratto e generalizzabili, «resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l'ha originata», la quale situazione dovrà pertanto essere «adeguatamente valutat[a] e pres[a] in considerazione»³⁴. In altre parole, per scongiurare il rischio di travisamenti è necessario accostarsi ai *dicta* del Giudice strasburghese (come di qualunque altro, del resto) avendo sempre davanti gli specifici conflitti che esso è di volta in volta stato chiamato a comporre.

Ora, è agevole notare che in tutti i casi sopra esaminati lo Stato convenuto si era macchiato di patenti mortificazioni all'autonomia dei gruppi confessionali, in assenza di controinteressi apprezzabili; mentre nell'*affaire Williamson* il Collegio si è limitato ad avallare il principio -accolto anche dalla nostra Corte costituzionale³⁵- della preminenza della libertà collettiva su quella del singolo, ferma la possibilità di *discessus*. Il Giudice di Strasburgo, tuttavia, non si è finora pronunciato su casi in cui l'interferenza statale,

³² Così, limpidamente, la dec. C.EDU 17 maggio 1995, ricorso n. 27008/95, *Williamson*. Nello stesso senso, e citata in sentenza, la dec. C.EDU 8 settembre 1988, ricorso n. 12356/86, *Karlsson*, che aveva visto convenuta la Svezia.

³³ Sull'impossibilità, da parte del giudice statale, di annullare il provvedimento emanato dalle autorità ecclesiastiche, v. ancora la sent. C.EDU 14 giugno 2007, ricorso n. 77703/01, *Syato-Mykhaylivska Parafiya*.

³⁴ Sent. Cost. 2011 n. 236. Lo stretto legame tra pronuncia EDU e caso concreto è sottolineato da M. CARTABIA, *Le sentenze "gemelle": diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Giur. cost.* n. 5/2007, p. 3573 e M. LUCIANI, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti tra diritto interno e diritto internazionale*, in *Corr. giur.* 2008, p. 204, che ne fanno discendere la radicale inidoneità delle sentenze di Strasburgo a fissare criteri vincolanti per la soluzione di casi futuri. Sui limiti derivanti da tale ineliminabile "casisticità" cfr. anche V. ZAGREBELSKY, *La giurisprudenza casistica della Corte europea dei diritti dell'uomo; fatto e diritto alla luce dei precedenti*, relaz. al convegno "La fabbrica delle interpretazioni", Università degli studi di Milano-Bicocca, Milano, 19-20 novembre 2009, reperibile su www.giurisprudenza.unimib.it.

³⁵ V. *infra*, par. 6, in particolare nt. 56.

invocata da uno o più soggetti, mirasse a tutelare delle libertà diverse da quella di cui sia portatore il gruppo. Sicché, deve ritenersi che in una siffatta evenienza la possibilità di un'intromissione da parte dell'ordinamento resti affatto impregiudicata.

D'altro canto, non sono mancate occasioni in cui la Corte, applicando la teoria della *marge*, ha riconosciuto la cedevolezza della libertà ex art. 9 CEDU rispetto ad altri interessi, ancorché generalizzati³⁶, arrivando anzi ad affermare che, in tale campo più che in altri, lo spazio per simili bilanciamenti sarebbe «particolarmente ampio»³⁷.

Meritano altresì un cenno il disposto dell'art. 53 della CEDU, secondo cui quest'ultima si limita a fissare solo *standard* minimi, liberamente superabili dalle singole legislazioni nazionali; ed anche la riflessione della nostra giurisprudenza costituzionale, allorché essa ha statuito che «il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa»³⁸.

Così sgombrato il campo da ogni possibile equivoco circa il significato da riconoscere alla giurisprudenza EDU in materia, ci si può adesso confrontare col secondo dei quesiti prospettati *in limine*.

4. L'insufficienza della mera dissociazione, alla luce della nostra Carta fondamentale

Incanalato il discorso nel solco del nostro diritto costituzionale, non può non cominciarsi da un cenno alle norme che della libertà religiosa specificamente si occupano. Al riguardo va subito notato che, pur mostrando acribia nel declinare detta libertà in tutti e tre i suoi livelli espressivi (individuale, *sub* art. 19 Cost.; collettivo, *sub* art. 20 Cost.; istituzionale, *sub* artt. 7-8 Cost.), il Costituente si è manifestato assai più incline a porre garanzie che limitazioni, contentandosi di prescrivere la non contrarietà dei riti al buon costume e la

³⁶ Tra gli altri, il contrasto ai fondamentalismi (sent. C.EDU [GC] 10 novembre 2005, ricorso n. 44774/98, *Leyla Sahin*), la laicità dello Stato (sent. C.EDU 4 dicembre 2008, ricorso n. 27058/05, *Dogru*), la salute pubblica (sent. C.EDU [GC] 27 giugno 2000, ricorso n. 27417/95, *Cha're Shalom Ve Tsedek*), la «sensibilità religiosa maggioritaria» (sent. C.EDU 25 maggio 1993, ricorso n. 14307/88, *Kokkinakis*), la «protezione dei minori» (sent. C.EDU 15 febbraio 2001, ricorso n. 42393/98, *Dahlab*), il «mantenimento della pace religiosa» (sent. C.EDU 20 settembre 1994, ricorso n. 13470/87, *Otto-Preminger-Institut für audiovisuelle Mediengestaltung*), l'«ordine pubblico preventivo» (sent. C.EDU 26 settembre 1996, ricorso n. 18748/91, *Manoussakis*), il «rispetto delle tradizioni popolari» (sent. C.EDU 18 dicembre 1996, ricorso n. 21787/93, *Valsamis*) e «patriottiche» (dec. C.EDU 18 dicembre 1996, ricorso n. 24095/94, *Efstratiou*; cfr. dec. C.EDU 3 dicembre 1986, ricorso n. 10491/83, *Angeleni*). In almeno un paio di occasioni, poi, la Corte ha manifestato inopinata larghezza, avallando limitazioni a tutela del mero «benessere sociale» (sent. C.EDU 31 luglio 2001, ricorso n. 41340/98, *Refah Partisi*), ovvero di un non meglio definito concetto di «bisogno sociale imperativo» (sent. C.EDU 13 settembre 2005, ricorso n. 42571/98, *İ. A.*).

³⁷ Sent. C.EDU 5 aprile 2007, ricorso n. 71907/01, *Kavakçı*.

³⁸ Sent. Cost. 30 novembre 2009 n. 317, ripresa anche da A. CIANCIO, *A margine dell'evoluzione della tutela dei diritti fondamentali in ambito europeo, tra luci ed ombre*, in *Federalismi.it* n. 21 (7 novembre 2012), p. 8. La perentorietà dell'affermazione richiamata nel testo deve però fare i conti con l'avvertimento impartito dalla Corte di giustizia nella sent. CGUE [GS] 26 febbraio 2013, causa C-399/11, *Melloni*, a tenore del quale l'art. 53 della stessa Carta di Nizza (il cui testo è pressoché sovrapponibile all'art. 53 CEDU) in tanto consente alle Autorità nazionali l'applicazione di *standards* di tutela più elevati, i quanto ciò non comprometta né «il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte», né «il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione» (su tale pronuncia, v. il commento di A. RUGGERI, *La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato (a margine della sentenza Melloni)*, in *Dir. dell'Unione europea* n. 2/2013, p. 399 ss.).

compatibilità degli statuti confessionali con l'ordinamento. Cionondimeno, non coglierebbe nel segno chi ne desumesse una garanzia illimitata del fenomeno religioso.

Malgrado l'emarginazione applicativa che del buon costume è stata fatta dalla stessa giurisprudenza costituzionale (e su cui non è qui dato soffermarsi)³⁹, va infatti richiamato il costante insegnamento della Cassazione, la cui Seconda sezione penale attorno alla metà degli anni Novanta si è persino incaricata di enumerare quelle situazioni giuridiche che, non inferiori per importanza alla libertà religiosa, sarebbero idonee ad entrare in bilanciamento con essa⁴⁰. Tra questi "controvalori", per dir così, la Corte colloca il «rispetto per la persona umana», considerata nei suoi «diritti personalissimi» e «fondamentali» come pure, più genericamente, nella sua «dignità». Orbene, non c'è dubbio che molte delle degenerazioni che possono colpire il rapporto tra il singolo fedele ed il gruppo (penitenze corporali, contribuzioni obbligatorie, pubbliche umiliazioni, esclusioni arbitrarie da luoghi e attività comuni, condizionamenti della libertà sessuale, affettiva e familiare) costituiscono altrettante ipotesi, nient'affatto di scuola⁴¹, in cui l'individuo subisce lesioni gravissime della propria sfera giuridica. Lesioni a fronte delle quali il riconoscimento della facoltà di *discessus* appare intuitivamente necessario, ma tutt'altro che sufficiente.

Volendo approfondire tale riflessione nella specifica prospettiva costituzionalistica, giova a questo punto notare che l'intervento dello Stato a tutela dell'individuo, che nel paragrafo precedente si è prospettato in termini di "possibilità", nel caso italiano assume la caratura della "doverosità", per effetto della prescrizione contenuta nell'art. 2 Cost.

Vero è, infatti, che la previsione sopra richiamata esprime apertura verso le «formazioni sociali», ma lo fa in un contesto che vuole tutelare anzitutto il «singolo»; e vuole tutelarlo, ciò che è ancora più significativo, già "all'interno" delle formazioni in discorso⁴². Sicché, una lettura dell'art. 9 CEDU che andasse nel senso di precludere allo Stato qualunque intrusione nelle formazioni di carattere religioso, riducendo ogni tutela del singolo alla mera libertà di dissociarsi, si porrebbe in rotta con la nostra Costituzione.

Tra l'altro, poiché l'articolo *de quo* (insieme, per quello che qui rileva, all'art. 24 Cost.) esprime uno di quei «principi costituzionali fondamentali» che concorrono a delineare la nostra «forma repubblicana»⁴³, la sua mancata osservanza ad opera di una norma pattizia (in tal caso, la CEDU) dovrebbe tradursi nell'invalidità della relativa legge di esecuzione⁴⁴; e

³⁹ In particolare, ad opera della sent. Cost. 8 marzo 1957 n. 45 e della sent. Cost. 9-27 luglio 1992 n. 368.

⁴⁰ Sent. Cass. pen., 9 febbraio 1995 n. 5838.

⁴¹ V. *supra*, ntt. 1-4.

⁴² Sulla necessità di tutelare l'individuo anche all'interno di formazioni sociali costituzionalmente protette, sia pure con più particolare riferimento al caso -delicatissimo- dei gruppi parlamentari, cfr. A. CIANCIO, *I gruppi parlamentari*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 224-237, cui si rimanda anche per ulteriori riferimenti bibliografici sul tema.

⁴³ Sent. Cost. 15 dicembre 1988 n. 1146. In dottrina, cfr. l'argomentata ricostruzione di A. CIANCIO, *I valori fondanti della Repubblica italiana a sessant'anni dalla sua nascita*, in EAD., *Persona e 'Demos'*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 173-199.

⁴⁴ È la nota teoria dei controlimiti, affermata per la prima volta dalla Corte costituzionale in riferimento al diritto comunitario (oggi europeo), nella sent. Cost. 18 dicembre 1973 n. 183, e poi ribadita nella sent. Cost. 5 giugno 1984 n. 170. Per la verità, ai fini dell'annullamento la sent. Cost. 22 ottobre 2007 n. 348 sembra contentarsi, guardando alla Carta di Strasburgo, del contrasto con norme costituzionali per così dire "ordinarie" (in bilanciamento col principio, anch'esso costituzionalizzato, *pacta sunt servanda*); ma si tratta di

non è arduo immaginare la dirompenza che una tale pronuncia sortirebbe, non solo sul piano politico.

L'art. 2 Cost. pone quindi un solido sbarramento ad un'interpretazione dell'art. 9 CEDU in chiave, per così dire, corporativista; e ciò può tenersi fermo. Per completezza, tuttavia, deve a questo punto indagarsi se non ricorrano ipotesi in cui l'afflato individualista della disposizione in oggetto sia a sua volta suscettibile di limitazioni a favore della dimensione collettiva. Tale verifica è tanto più doverosa in quanto sia mossa dall'intento di aderire, nei limiti del possibile, al particolare *favor* comunque manifestato dalla Corte EDU all'indirizzo dei gruppi confessionali.

5. Segue: Oltre i confini dell'art. 2 Cost.: i diritti non inviolabili

Si torni allora al testo dell'art. 2 Cost. Il primo dato che conviene sottolineare è che detta disposizione, almeno sotto il profilo testuale, non impone alla «Repubblica» di tutelare la persona come tale, e cioè in tutti i suoi interessi: esso, piuttosto, si limita a garantire tutte e sole quelle posizioni giuridiche soggettive che, per il loro particolare rilievo nella scala dei valori accolta dall'ordinamento⁴⁵, assurgano a diritti «inviolabili» (o «fondamentali»⁴⁶). Ciò lascerebbe intuire la presenza, in seno all'ordinamento, di situazioni giuridiche di rilievo inferiore, la cui tutela dovrebbe dirsi connotata da minore intensità, maggiori spazi lasciando al bilanciamento con altri interessi superprimari.

Orbene, tra questi ultimi "interessi", suscettibili di prevalere nella contrapposizione con i diritti non-inviolabili, il nuovo testo dell'art. 117.1 Cost. pone proprio il rispetto degli obblighi internazionali, e quindi anche di quelli assunti con la CEDU (quand'anche il suo articolo 9 andasse interpretato nel senso, antigarantista, sopra descritto).

A ben vedere, comunque, ogni qualvolta sia in gioco un diritto soggettivo privo del crisma dell'inviolabilità, la sua compressione a favore del gruppo confessionale si lascia

uno sminuimento che dovrebbe forse ripensarsi, alla luce di quella che F. LIBERATI, *Corte costituzionale e giudici comuni nell'adattamento della CEDU al diritto interno: tra tentativi di disapplicazione e obbligo di interpretazione conforme a Convenzione*, p. 22, in *Federalismi* n. 21/2011, non ha esitato a salutare quale «comunitarizzazione» della CEDU.

⁴⁵ Benché d'indubbio interesse, non è qui dato soffermarsi sulla questione se l'articolo in oggetto sia un'implicita presa d'atto, da parte dell'ordinamento, di situazioni giuridiche ad esso preesistenti (A. BARBERA, *Principi fondamentali*, s.v. *Art. 2 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Bologna, Zanichelli, 1975, pp. 66 e 84 ss.), ovvero una mera sottolineatura della centralità dei diritti fondamentali nella nuova forma di Stato (così A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, parte generale, Padova, Cedam, 1985, p. 3 ss.). In ogni caso, la qualificazione dell'art. 2 Cost. come «norma di rinvio» è evidente, facendo la propria comparsa già nella sent. Cost. 22 marzo 1962 n. 29. Sulla capacità onnicomprensiva dell'art. 2 Cost., e sul varco da essa consapevolmente lasciato a fisiologici quanto opportuni bilanciamenti, v. *Prima Sottocommissione*, 9-10 settembre 1946, in CAMERA DEI DEPUTATI - SEGRETARIATO GENERALE (a cura di), *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente*, Roma, 1971, vol. VI, pp. 322 ss., di cui dà conto la trattazione di S. MANGIAMELI, *Il contributo dell'esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali*, in *Consulta OnLine*, 2006, in particolare p. 8.

⁴⁶ La sovrapposibilità delle due espressioni è adombrata per la prima volta nella sent. Cost. 19 maggio 1971 n. 109, per poi venire compiutamente in luce nella successiva sent. Cost. 13 luglio 1988 n. 826, che la fa coincidere con un mutamento di prospettiva (dal singolo individuo all'ordinamento) destinato a consolidarsi.

pianamente giustificare sol che ci si limiti a considerare il carattere «inviolabile» della libertà religiosa⁴⁷, e la conseguente necessità di accordarle preminenza nei conflitti con situazioni giuridiche di rango inferiore (per tale motivo, s'è detto in tesi, «estrane» alla sfera dell'art. 2 Cost.). D'altro canto, già nella sentenza n. 30/1971⁴⁸ la Consulta, pronunciando sui limiti che incontra la legge d'esecuzione dei Patti lateranensi, chiarì che la libertà religiosa collettiva si atteggia in modo differente nel contrasto con i vari diritti costituzionali, in dipendenza del grado in cui ciascuno di essi meriti a sua volta protezione; e che ciò vada ricondotto ad una sorta di più generale *magna divisio* (per quello che qui rileva, tra diritti inviolabili e no) è stato poi esplicitato a far data dalla storica sentenza n. 48/1979⁴⁹.

La disposizione in discorso, insomma, nel conflitto tra un diritto individuale non qualificato come inviolabile e la libertà religiosa del gruppo, si schiererebbe a favore di quest'ultima, con conseguente pregiudizio per il singolo (al quale, in ipotesi, non resterebbe altra tutela che il *discessus*).

Le considerazioni sin qui operate, tuttavia, se non sono prive di agibilità sul piano teorico, si scoprono sorprendentemente deficitarie appena se ne saggi la spendibilità pratica.

Nella sua ormai stratificata giurisprudenza, infatti, la Corte costituzionale si è dimostrata tutt'altro che avara nel riconoscere il crisma dell'inviolabilità⁵⁰, essendo giunta financo a configurare un vago, e potenzialmente onnicomprensivo, «diritto inviolabile al rispetto della

⁴⁷ A far data dalla sent. Cost. 14 febbraio 1973 n. 14.

⁴⁸ Sent. Cost. 24 febbraio 1971 n. 30, su cui v. almeno F. MODUGNO, *La Corte costituzionale di fronte ai patti lateranensi*, in *Giur. cost.*, 1971, pp. 404 ss.

⁴⁹ Sent. Cost. 12 giugno 1979 n. 48, sui limiti all'adattamento automatico ex art. 10 Cost. Nello stesso senso, più di recente, la sent. Cost. 22 ottobre 2014 n. 238, sull'ampiezza dell'immunità giurisdizionale da riconoscersi agli Stati esteri per gli atti compiuti *iure imperii* (e su cui cfr. il commento di P. PASSAGLIA, *Una sentenza (auspicabilmente) storica: la Corte limita l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile*, in www.diritticomparati.it, 28 ottobre 2014, insieme alle approfondite trattazioni di A. TANZI, *Un difficile dialogo tra Corte internazionale di giustizia e Corte costituzionale*, in *Com. internaz.* n. 1/2015, e soprattutto di E. LAMARQUE, *La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere*, in *Q. giust.* n. 1/2015, la quale ultima offre anche un'ampia panoramica sul dibattito dottrinale tuttora aperto).

⁵⁰ Così, per esempio, nel caso dei diritti fondamentali alla libertà (sent. Cost. 6 maggio 1985 n. 161) e all'identità (sent. Cost. 10 dicembre 1987 n. 561) sessuali, al patrimonio morale (sent. Cost. 29 gennaio 1981 n. 17), alla vita (sent. Cost. 18 marzo 1986 n. 54; anche del nascituro: sent. Cost. 18 febbraio 1975 n. 27), alla privacy (sentt. Cost. 7 marzo 1990 n. 139, 15 dicembre 1994 n. 463, 22 gennaio 1996 n. 13), alla famiglia (in capo al minore: sentt. Cost. 4 giugno 1987 n. 229, 10 febbraio 1988 n. 183), al nome (sentt. Cost. 24 gennaio 1994 n. 13, 18 luglio 1996 n. 297, 17 giugno 2002 n. 268), a una casa d'abitazione (sentt. Cost. 14 marzo 1988 n. 404, 12 dicembre 1989 n. 559, 18 gennaio 1990 n. 28). Su tale tendenza, v F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995.

propria dignità umana»⁵¹. Di talché, non è oggi infondato domandarsi se davvero residui uno spazio, all'interno del nostro ordinamento costituzionale, per situazioni giuridiche che siano sì superprimarie, ma non fondamentali. Il dubbio, poi, è alimentato dalla circostanza che lo stesso diritto reale di proprietà, che nelle ponderazioni del Costituente⁵² e della Consulta⁵³ cede volentieri il passo ad istanze solidaristico-perequative, è stato posto dall'art. 1 Prot. I CEDU tra i diritti fondamentali della persona umana, come sia la dottrina che la giurisprudenza non hanno tardato a notare⁵⁴.

6. Conflitti tra diritti fondamentali

La conclusione che pressoché tutti i diritti costituzionalmente garantiti sono parimenti provvisti del crisma dell'invulnerabilità generalizza l'applicazione dell'art. 2 Cost., ma pone altresì delicati problemi di bilanciamento, per definizione irrisolvibili sul piano meramente testuale⁵⁵.

Al riguardo, sembra allora utile distinguere, da una parte, l'ipotesi in cui le posizioni giuridiche in campo siano qualitativamente uguali e la differenza sia per così dire quantitativa (*id est*: libertà religiosa del gruppo *versus* libertà religiosa del singolo), e dall'altra, quella in cui esse divergano anche sotto il profilo qualitativo.

⁵¹ Sent. Cost. 14 giugno 1989 n. 346. Per un commento su tale filone giurisprudenziale, v. A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto* n. 3/1991. Per una panoramica sulle implicanze della dignità umana in ottica costituzionalistica, v. G. M. FLICK, *La tutela della dignità nella Costituzione italiana*, interv. presso la Sc. Sup. dell'Amm. dell'Interno (Roma, 11 dicembre 2006), M. BELLOCCI - P. PASSAGLIA (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, quad. per l'Incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese (Roma, 30 settembre-1° ottobre 2007), nonché la raccolta di E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008; sul precipuo legame tra dignità umana e principio di ragionevolezza, interessante il lavoro di J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana*, in *POLIS Working Papers* n. 79 (2006). Obbligato, infine, un cenno alla monografia di F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2011.

⁵² Cfr. l'intero Titolo III, e in particolare gli artt. 42-43 Cost. in cui ridonda il *mantra* dell'«utilità sociale».

⁵³ *Ex multis*, v. sent. Cost. 7 maggio 1963 n. 64; sent. Cost. 9 maggio 1968 n. 55; sent. Cost. 14 luglio 1972 n. 155; sent. 14 gennaio 1976 n. 3; sent. Cost. 19 dicembre 1977 n. 153; sent. Cost. 9 novembre 1988 n. 1028. Per una ricostruzione organica dell'atteggiamento della Corte, anche in relazione a quanto subito nel testo, v. F. AMIRANTE, interv. al convegno "Il diritto di proprietà nella giurisprudenza costituzionale", Lisbona, 8-9 ottobre 2009.

⁵⁴ Sent. C.EDU 30 maggio 2000, ricorso n. 24638/94, *Carbonara and Ventura*. Quanto ai giudici nazionali, v. la sent. Cost. 348/2007, cit.; per la giurisprudenza di merito, cfr. la netta presa di posizione espressa dalla sent. Trib. Vercelli, sez. I civ., 2 febbraio 2015, nel solco tracciato dalla sent. Trib. civ. Firenze 21 gennaio 2011 n. 147 e da numerosi interventi dottrinali (tra cui v. in particolare A. VIGLIANISI FERRARO, *Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il «diritto inquieto»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, pp. 81 ss., che in riferimento alla sent. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2008 n. 26972 stigmatizza la «contraddittorietà della scelta [...] di accompagnare il potenziale allargamento e ammodernamento della lista delle prerogative inviolabili della persona, degne di protezione risarcitoria non patrimoniale, con esclusione dei diritti fondamentali predicati in importanti documenti di diritto internazionale»).

⁵⁵ In tema di bilanciamento, v. almeno la voce di A. MORRONE, *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. II, tomo II, Milano, Giuffrè, pp. 185-204, ed i lavori di G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, Einaudi, 1992 e R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992, cui va ascritto il merito di aver richiamato per la prima volta l'attenzione della nostra cultura giuridica.

In verità, si deve convenire con la Corte costituzionale quando essa, chiamata a pronunciarsi in materia di licenziamento da organizzazioni di tendenza, ha argomentato che sarebbe intrinsecamente contraddittorio un ordinamento che sacrificasse una libertà di “molti” al solo scopo di salvaguardare quella, qualitativamente identica, di un “singolo”⁵⁶. E l’esito di tale ragionamento deve poi tenersi fermo anche qualora a richiedere l’intervento statale sia un insieme di fedeli, pur se numericamente significativo: in tal caso infatti, stante la perdurante facoltà che esso avrebbe di rendersi indipendente, non si vede perché si dovrebbe consentirgli di attentare alla serenità, o financo all’identità, del gruppo cui esso abbia perduratamente scelto di appartenere.

Senza abbandonare detto ordine d’idee (cioè la preminenza della dimensione collettiva su quella individuale), deve peraltro sostenersi l’opportunità di una soluzione opposta nelle ipotesi in cui l’atto compiuto dall’Autorità ecclesiastica si presenti in insanabile contrasto con le regole interne al gruppo stesso, che nell’ottica dell’art. 7 Cost. concorrono a codificarne lo «statuto». In tal caso, infatti, l’atto dovrà dirsi intrinsecamente illegittimo, sicché l’intervento del giudice, ancorché invocato da una minoranza o da un singolo, servirà, prima ancora che l’interesse di questi ultimi, quello obiettivo della confessione all’osservanza della propria legalità interna.

Al riguardo paiono però opportune due brevi precisazioni.

La prima è che secondo la nostra Suprema Corte lo statuto confessionale, quand’anche assurga a parametro del giudizio, resta affatto esterno al sindacato del giudice⁵⁷. E questo, mette conto esplicitare, persino qualora detto parametro finisca per sottrarre alla giurisdizione ogni reale margine d’intervento, oppure presenti un contenuto incompatibile con il nostro ordinamento. Così, ad esempio, una decisione che vieti ad un certo membro di partecipare alla preghiera comunitaria non sarà legittimamente censurabile tutte le volte in cui le regole interne esonerino l’organo che l’ha assunta dalla loro stessa osservanza⁵⁸; ed al medesimo *self-restraint* dovrà attenersi il giudice allorché la condotta che abbia fondato l’espulsione sia stigmatizzata dallo statuto, ancorché lecita a norma delle leggi civili⁵⁹.

La seconda precisazione è che un’esegesi rispettosa dell’art. 9.2 CEDU precluderà ogni compressione della libertà religiosa collettiva che non sia «strettamente necessaria [...] in

⁵⁶ Sent. Cost. 14 dicembre 1972 n. 195, che intervenne nel c.d. caso Cordero (e su cui cfr. F. FALCHI, *La sentenza 195/1972 della Corte costituzionale punto di svolta per il «gradimento» dei docenti dell’Università cattolica*, in R. BOTTA [a cura di], *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, Napoli, ESI, 2006). Il garantismo espresso da tale pronuncia a favore del “gruppo”, dapprima mutuato dalla Corte EDU (sent. C.EDU 23 settembre 2010, ricorso n. 425/03, *Obst*), è poi stato poi da questa parzialmente ridimensionato (sent. C.EDU 29 settembre 2010, ricorso n. 1620/03, *Schüth*). Sullo specifico tema del licenziamento da università confessionalmente connotate, cfr. anche la sent. C.EDU 20 ottobre 2009, ricorso n. 39128/05, *Lombardi Vallauri* (su cui v. almeno i commenti di M. CROCE, *Il “Caso Lombardi Vallauri” dinanzi alla C.e.d.u.: una riscossa della libertà nella scuola?*, in *Stato, Chiese e plur. confess.*, ottobre 2010, e di M. MASSA, *Corte di Strasburgo: Lombardi Vallauri c. Italia. Due sfere di libertà ed un confine evanescente*, in *Quad. cost.* 2010).
57 Sent. Cass. 4 settembre 2004 n. 17907, su margini e modalità applicativi dell’art. 24 c.c.

⁵⁸ Ipotesi, in realtà, tutt’altro che infrequente (nel Cattolicesimo, cfr. tipicamente la figura del Sommo Pontefice, al quale il can. 331 c.j.c. riconosce «potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale», e contro le cui decisioni il can. 333.3 c.j.c. stabilisce che «non si dà appello né ricorso»).

⁵⁹ Cfr. l’ipotesi, nota alla giurisprudenza, di un testimone di Geova che intrattenga una relazione extraconiugale; oppure a quella di una donna musulmana che rifiuti di coprire il capo, in spregio al relativo precetto coranico.

una società democratica». Al riguardo, è agevole rilevare che l'art. 2 Cost., mentre obbliga la Repubblica a garantire determinate situazioni giuridiche, resta tuttavia silente sulle modalità attraverso cui detta tutela debba esser concretamente attuata. A ciò si aggiunga che -nel secondo dei casi poc'anzi prospettati- assai scarsa soddisfazione trarrebbe il fedele dal vedersi ammesso *ex imperio* ai riti, se poi essi si svolgessero in un clima di generale ostilità nei suoi riguardi; laddove anche una condanna di *facere*, che fosse inflitta al gruppo, rischierebbe di non raggiungere il suo scopo, in mancanza di una convinta adesione morale da parte dei correligionari.

Tutto ciò induce a concludere che, pur nelle ipotesi in cui l'atto lesivo soggiaccia al sindacato giurisdizionale, all'accertamento della lesione potrà seguire solo la sua monetizzazione. La risarcibilità del «danno esistenziale per lesione del diritto alla libertà religiosa», del resto, è pacificamente ammessa tra i commentatori⁶⁰ (pur se con qualche riluttanza tra i giudici di merito, limitatamente ai casi in cui ricorrano «disagi e turbamenti non suscettibili di adeguata riparazione *ex post*»⁶¹).

La tutela in forma specifica, in aggiunta o in alternativa a quella risarcitoria, non incontra però preclusioni di sorta, e può quindi tranquillamente riespandersi, nella seconda delle ipotesi sopra prospettate: ossia, quando il diritto fondamentale confliggente con quello del gruppo sia qualitativamente diverso -purché, beninteso, sia altresì meritevole di maggior tutela, a fronte della scala di valori fatta propria dall'ordinamento.

Esemplificando, e così cominciando a trarre le fila del discorso sin qui condotto, può allora concludersi che un'autorità religiosa potrà legittimamente prescrivere all'adepto la rinuncia alla proprietà su un certo bene, ma per vincere l'eventuale diniego potrà soltanto infliggere sanzioni disciplinari (fino all'espulsione), restandogli certamente precluso l'impiego della frode o della violenza⁶²; analogamente, il ministro di culto potrà sì impartire istruzioni etiche ai propri fedeli, anche attraverso strumenti di predicazione martellanti, ma non gli sarà consentito offendere pubblicamente l'onore di chi violi tale codice, né imporne l'osservanza a taluno profittando della sua particolare vulnerabilità psicologica⁶³.

7. Considerazioni conclusive

Le riflessioni che precedono autorizzano a concludere che un'interpretazione dell'art. 9 CEDU che bandisca ogni intervento statale sul versante interno delle formazioni

⁶⁰ M. TIGANO, *L'«assolutezza» del diritto all'istruzione religiosa*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 115.

⁶¹ Ord. Trib. Bari 1° giugno 2004.

⁶² Nel primo caso, infatti, si renderebbe esperibile l'azione civilistica di rivendica (art. 948 c.c.), mentre nel secondo si integrerebbe altresì la fattispecie penale di rapina (art. 628 c.p.). Certo, in ipotesi di tal genere, l'impossibilità *de facto* di vincere il diniego opposto dal sanzionato rischia di rendere il provvedimento interno ineffettivo; ciò, tuttavia, attiene al ben distinto problema del riconoscimento di efficacia civile agli *interna corporis* (sul quale non è qui possibile soffermarsi, neppure sommariamente).

⁶³ Cfr. il caso deciso dalla sent. Cass. pen. 10 aprile 2013 n. 16391, in cui un parroco, avendo dissuaso una ragazza minorenni dal denunciare una violenza sessuale avvertendola che «la denuncia è contro la Chiesa», è stato imputato per il reato di favoreggiamento personale. In generale, sulla sottigliezza del limite tra ministero sacerdotale e violazione di beni giuridicamente protetti v. in dottrina il commento di D. PULITANO, *Il Ministro di culto nella giurisprudenza penale*, in *Stato, Chiese e plur. confess.* n. 28/2013.

confessionali, a favore del gruppo e scapito del singolo, se da un canto -ed almeno sino a questo momento- non è stata mai propugnata dalla Corte di Strasburgo, dall'altro sarebbe comunque incompatibile col nostro dettato costituzionale.

Ciò non toglie, come si è visto, che l'art. 2 Cost., pur rappresentando il maggiore ostacolo ad una simile opzione, sia munito di una certa dose di duttilità sotto il profilo della "forma" della tutela del singolo, da esso medesimo prescritta. Tale circostanza muove a vantaggio del tasso di coerenza interna dell'ordinamento, laddove lo si misuri col metro della fedeltà ai vincoli internazionali e, nello specifico, con quello di un'equilibrata mediazione tra l'individuo e la formazione sociale che lo ricomprenda.

A scanso di equivoci, va poi avvertito che la contrarietà qui manifestata ad un'interpretazione estensiva dell'art. 9 CEDU, che esaspera la garanzia approntata alla dimensione collettiva, in alcun caso potrebbe etichettarsi come un ripudio, o soltanto un'elusione dello strumento convenzionale. Si tratta, anzi, di una lettura ragionata che, tenuti in debito conto tutti gli interessi in gioco, resta affatto all'interno della stessa Convenzione⁶⁴. Anche il "sistema" della CEDU infatti, come ogni Carta di diritti, peccherebbe d'irrazionalità allorché si sbilanciasse in un senso piuttosto che in un altro (cioè, a favore del gruppo non meno che dell'individuo).

Per finire, una concisa ma opportuna precisazione: benché nei paragrafi precedenti, seguendo il *fil rouge* della giurisprudenza EDU, si sia argomentato con specifico riguardo alla libertà religiosa, sembra possibile estendere la riflessione, se non proprio a tutte le formazioni sociali, quantomeno a quelle che siano anch'esse esponenziali di altri diritti e libertà dalla Carta di Strasburgo espressamente garantiti; e cioè tipicamente partiti politici e sindacati, di cui all'art. 11 CEDU. Ma ciò meriterebbe altra e ben più ampia trattazione.

** Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Catania.

⁶⁴ L'approccio che si è qui cercato di proporre ricalca quello felicemente adoperato, a margine della cit. sent. Cost. 236/2011 e all'indomani della sent. C.EDU [GC] 17 settembre 2009, ricorso n. 10249/03, *Scoppola II*, da F. VIGANÒ, *Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole*, in M. D'AMICO - B. RANDAZZO (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale*, 2011, Milano, Giuffrè, pp. 1989 ss. Cosa diversa, è appena il caso di dirlo, sarebbe un'osservanza soltanto «sostanziale» della giurisprudenza EDU, di cui ha talora parlato il nostro Giudice delle leggi (cfr. principalmente la sent. Cost. 16 novembre 2009 n. 311, le cui tesi sono però andate incontro ad una netta censura da parte della sent. C.EDU 7 giugno 2011, ricorsi nn. 43549/08, 5087/09 e 6107/09, *Agrati*; ma anche la sent. Cost. 30 novembre 2009 n. 317 e la sent. Cost. 19 luglio 2011 n. 236).